

Circolare del ministero della giustizia dedicata agli adempimenti per mantenere l'iscrizione

Mediazione, organismi al rush

Dal 24 al 30 aprile le domande per rimanere operativi

ANTONIO CICCIA MESSINA

Corsa alla regolarizzazione degli organismi di mediazione. Avranno a disposizione una finestra dal 24 aprile al 30 aprile 2023 per caricare le istanze di permanenza negli elenchi ministeriali e rimanere operativi. Ci sarà tempo, però, fino a fine giugno 2023 per completare la presentazione di tutta la documentazione. È quanto prevede la circolare del ministero della giustizia del 6 aprile 2023 (n. 76531) dedicata agli adempimenti relativi ai requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale, a seguito delle modifiche previste dal d.lgs. 149/2022. Nelle more di un regolamento attuativo, la circolare (che secondo **Unimpresa** "desta forti perplessità in relazione ai nuovi requisiti introdotti e ai tempi previsti per il correlato adeguamento") ci mette una pezza definendo le modalità da seguire sia dagli enti già iscritti (tenuti a regolarizzarsi) sia dagli enti che chiedono l'iscrizione per la prima volta.

PERMANENZA

Il 30 aprile 2023 è la data entro la quale gli organismi di mediazione devono presentare una istanza di permanenza nel registro. Alla stessa devono essere allegati numerosi documenti sui nuovi requisiti di organizzazione, serietà, qualità del servizio, efficienza, qualificazione professionale dei responsabili e dei mediatori. Attenzione, però, al fatto che la piattaforma del ministero della giustizia, da usare per il caricamento dei documenti, sarà disponibile solo dal 24 aprile

al 30 aprile 2023. Peraltro, c'è tempo per rimediare a eventuali lacune: chi carica l'istanza entro il 30 aprile 2023 con i documenti in possesso potrà integrare la documentazione fino al 30 giugno 2023. Dal 1° luglio il ministero comincerà ad esaminare la documentazione, con eventuali richieste di integrazione entro 60 giorni (a pena di sospensione dal registro). Per chi ha presentato l'istanza entro il 30 aprile, ma non si è adeguato nei termini, la sospensione durerà 12 mesi; l'adeguamento tardivo comporterà la revoca della sospensione. Non si sa ancora cosa capiterà per chi non si adeguerà nei 12 mesi. Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive e l'organismo verrà sospeso e lo stesso accadrà agli organismi che, entro il 30 aprile 2023 non presenteranno alcuna domanda. Chi non ha presentato domanda entro il 30 aprile 2023, per ora, non sarà ripescato neppure se presenta domanda tardiva e si adegua entro 12 mesi. Se un ente non intende rimanere nel registro, può presentare istanza di cancellazione (così da evitare la trafila delle sospensioni).

OGGETTO SOCIALE

Il d.lgs. del 2022 ha imposto l'inserimento nell'oggetto sociale o scopo associativo della previsione dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione. Al riguardo ci sono due opzioni, entrambe con scadenza 30 aprile 2023. La prima è avere adeguato oggetto sociale o scopo associativo. La seconda op-

zione, se non è possibile perfezionare la revisione, è accompagnare l'istanza di permanenza con una dichiarazione di impegno a modificare, entro il 30 giugno 2023, l'oggetto sociale o lo scopo associativo. Considerato il vincolo di esclusività, non è sufficiente separare un ramo d'azienda di un ente dedicandolo alla mediazione. Il requisito non si applica agli ordini professionali e alle camere di commercio, mentre si applica alle fondazioni, anche di enti pubblici (comprese quelle degli ordini).

PIATTAFORMA

Per le mediazioni on line o l'ente ha la disponibilità di un'idonea piattaforma entro il 30 aprile 2023 oppure, sempre, a corredo dell'istanza di permanenza, aggiunge una dichiarazione di impegno a dotarsi della piattaforma medesima entro il 30 giugno 2023.

AGGIORNAMENTO

Altro impegno da dichiarare entro il 30 aprile 2023 riguarda la frequenza dei mediatori ad un corso di 18 ore sulle novità del d.lgs. 149/2022: a quella data è sufficiente avere iscritto il mediatore a un corso di aggiornamento, facendo seguire l'attestazione di avvenuta frequenza. Per i responsabili degli enti (i quali devono possedere nuovi requisiti formativi e titoli di studio) il 30 aprile 2023 è la scadenza per presentare una dichiarazione di avvenuta iscrizione ai corsi con impegno al completamento. In mancanza di iscrizione, entro il 30 aprile 2023 devono individuare un nuovo responsabile in possesso dei nuovi requisiti.

— © Riproduzione riservata — ■

